

REGOLAMENTO

**DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO,
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, di seguito “*Regolamento*” disciplina, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, di seguito indicata come “*Fondazione*”, le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti dell’Organo di Controllo, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell’adeguata presenza di genere.

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti dell’Organo di Controllo si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 11 a 16 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

2. Non può, inoltre, esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha ricoperto nei 12 mesi precedenti la carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, l’Organo di indirizzo e l’Organo di Controllo.

3. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del GDPR. 679/2016. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, così come previsto dall'art. 25 lettera r, dall'art. 32 lettera h, dall'art. 34 penultimo comma dello statuto.

Art. 4 **(Procedura di verifica dei requisiti)**

1. Ciascun organo statutario e il Consiglio di amministrazione, per il Presidente e per il Segretario generale, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni conseguenti le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.
3. Per le nomine relative ai componenti l'Organo di indirizzo, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dall'art. 25, lettera r, - dall'Organo in carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede l'Organo di Controllo.
4. Per le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Presidente e di colui che esercita le funzioni di direzione, la verifica è svolta dal Consiglio di amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.
5. Per le nomine dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi quando necessario, la verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
6. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

CAPO II - DESIGNAZIONI e NOMINE nell'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 5 **(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo)**

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo e l'Organo di Indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dagli articoli 20 e 22 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso, come previsto dall'art. 21 e 23

dello Statuto, di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta e ampia esperienza operativa almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato, per una pari durata, funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati.

3. Al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e un assetto adeguato alle proprie esigenze gestionali e organizzative, prima dell'avvio della procedura di designazione, l'Organo di indirizzo può individuare, come previsto dall'art. 21 ultimo comma dello Statuto, gli ambiti e i settori entro i quali i designati dai soggetti di cui all'art. 20 devono aver maturato la loro esperienza operativa.

4. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.

Art. 6 (Procedura di nomina)

1. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.

2. L'organo di indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui all'art. 5, comma 4, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro sessanta giorni dalla ricezione delle designazioni.

3. L'Organo di indirizzo procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dall'Assemblea dei soci, e a quelle provenienti dai soggetti di cui all'art. 20, lettera b, dello Statuto.

4. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto.

5. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede l'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Inquadramento delle nomine)

1. Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 8 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, devono essere in possesso, come previsto dall'art. 29 e 30 dello Statuto, di adeguate competenze in materie inerenti ai settori di intervento e/o funzionali

all'attività della Fondazione e devono avere maturato, una concreta esperienza operativa, almeno quinquennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, per una pari durata, funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni corrispondente a quella della Fondazione, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

Art. 9

(Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, avvia le procedure di rinnovo, informandone l'Organo di indirizzo affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dalla scadenza del consiglio uscente, così come indicata dall'art. 28, comma 2 dello Statuto.
3. Le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione debbono esser inviate al Presidente della Fondazione almeno 10 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine con le modalità di cui all'art. 29 dello Statuto.
4. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più candidati fino al numero massimo dei posti da coprire, prevedendo per quanto possibile la presenza di entrambi i generi, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Le proposte pervenute successivamente non sono ammissibili. Alla proposta debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, comma 3.
6. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.
7. L'organo di indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, assicurando una idonea presenza di entrambi i generi.
8. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da coprire, l'Organo di indirizzo attiva, come previsto dall'art. 29 dello Statuto, una procedura di tipo comparativo, dallo stesso definita, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali al fine di procedere ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione. A parità di requisiti prevale il candidato del genere meno rappresentato.
9. Nella votazione ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire e in caso di parità prevale [l'anzianità anagrafica del candidato.
10. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto a scrutinio segreto, il Segretario Generale predispone apposite schede per il voto e sovrintende alla votazione. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. La durata del mandato decorre dalla data di nomina, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto.
11. In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, l'Organo di indirizzo provvede ad una nuova nomina.

12. Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione. Nel qual caso il Presidente convoca senza indugio l'Organo di indirizzo per gli adempimenti conseguenti.

13. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione dell'Organo di indirizzo provvede il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e la nomina da parte dell'Organo di indirizzo, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, si ha previa ricostituzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 10 (Nomina del Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dall'Organo di indirizzo nell'ambito dei componenti il Consiglio di amministrazione.

2. In sede di votazione ogni componente dell'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto.

3. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

4. Risulta eletto il componente del Consiglio di amministrazione che ottiene un numero di voti superiore alla metà dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

5. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

CAPO IV - NOMINE nell'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11 (Requisiti dei componenti l'Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo.

2. I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazione di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 12 (Candidatura e nomina dei componenti l'Organo di Controllo)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima della scadenza dell'Organo di Controllo, avvia le procedure di rinnovo, informandone l'Organo di indirizzo affinché ogni componente possa avanzare candidature di persone aventi i requisiti richiesti.

2. Le candidature per l'incarico di componente l'Organo di Controllo sono presentate dai componenti l'Organo di Indirizzo almeno 10 giorni prima la data della riunione deputata alle nomine, separatamente per i membri effettivi e per quelli supplenti.

3. Le candidature, possono essere presentate da ciascun componente dell'Organo di Indirizzo fino ad un massimo di tre componenti per i revisori effettivi e due componenti per i revisori supplenti e devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

4. La nomina è effettuata dall'Organo di Indirizzo, operando i più opportuni raffronti alla luce di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, assicurando la presenza di entrambi i generi.

5. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.
6. L'organo di indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, separatamente per i revisori effettivi e per i revisori supplenti, assicurando una presenza di entrambi i generi a livello di Collegio.
7. Ove il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti da coprire, l'Organo di indirizzo attiva una procedura di tipo comparativo, dallo stesso definito, improntata alla valorizzazione dei requisiti professionali al fine di procedere ad una selezione di candidati da sottoporre a votazione. A parità di requisiti prevale il candidato del genere meno rappresentato.
8. Nella votazione ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei posti da coprire e in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica del candidato.
9. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto a scrutinio segreto, il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. La durata del mandato decorre dalla data di nomina, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.
10. In caso di mancata accettazione della carica conferita - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.
11. Analoga procedura si segue in caso di reintegrazione del numero dei componenti l'Organo di Controllo.
12. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente dell'Organo di Controllo, l'Organo di indirizzo provvede alla nomina del successore nell'ambito del Collegio, procedendo preliminarmente, ove necessario, alla reintegrazione dei componenti effettivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13 **(Nomina del Presidente dell'Organo di Controllo)**

1. Il Presidente dell'Organo di Controllo viene nominato dall'Organo di indirizzo nell'ambito dei componenti effettivi dell'Organo.
2. In sede di votazione ogni componente dell'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto.
3. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
4. Risulta eletto il componente dell'Organo di Controllo che ottiene un numero di voti superiore alla metà dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
5. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

CAPO V
PUBBLICITÀ del REGOLAMENTO e delle ATTIVITÀ inerenti le DESIGNAZIONI e
le NOMINE e
NORME TRANSITORIE

Art. 14
(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e l'Organo di Controllo e i loro *curricula* sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 15
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.